


29 ottobre 2013

Revisione delle direttive contabili per le banche

Punti chiave



1. Il motivo principale alla base della revisione delle norme concernenti la presentazione dei conti per le banche consiste nel nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (art. 957 segg. del Codice delle obbligazioni). Le nuove disposizioni devono essere imperativamente applicate a partire dall'esercizio 2015 (per i conti di gruppo dall'esercizio 2016). Inoltre, nella revisione sono stati considerati determinati sviluppi internazionali.
2. Dal punto di vista formale, l'Ordinanza sulle banche è stata snellita e la struttura della circolare è stata sostanzialmente rimaneggiata. Per aumentare la chiarezza, le disposizioni dettagliate sono state trasferite negli allegati.
3. Le disposizioni in merito alla struttura minima sono ora riportate nella circolare anziché nell'ordinanza sulle banche e sono state adeguate al Codice delle obbligazioni. Si è inoltre proceduto a puntuali modifiche nelle voci di bilancio e del conto economico.
4. Il conto dei flussi di fondi (ora denominato conto dei flussi di tesoreria) diventa necessario solo per le chiusure allestite in base al principio del *true-and-fair-view*.
5. Finora nella chiusura individuale statutaria che non sia allestita in base al principio del *true-and-fair-view* non è consentita una valutazione globale. Ora per tutti i tipi di chiusura è richiesta una valutazione individuale senza restrizioni per le partecipazioni, gli immobilizzi e i valori immateriali.
6. Per i gruppi di modeste dimensioni viene meno l'esonero dall'allestimento di un conto di gruppo. Il consolidamento integrale viene esteso a tutte le principali filiali (attualmente è richiesto solo per banche, società finanziarie e società immobiliari). Inoltre, ora sono esplicitamente previste normative che concernono soprattutto il consolidamento di Special Purpose Entities (SPEs).
7. L'allestimento della chiusura intermedia non dipende più dalla somma di bilancio (almeno CHF 100 milioni), ma, come sancito dall'art. 6 cpv. 2 LBCR, è richiesto per tutte le banche. Viene meno la possibilità di allestire un conto economico in forma abbreviata. Le banche quotate in borsa devono inoltre allestire un prospetto delle variazioni del capitale proprio e un allegato in forma abbreviata.
8. L'opzione prevista dall'articolo 25 cpv. 3 OBCR secondo cui le rettifiche di valore possono essere compensate direttamente nella voce corrispondente degli attivi o menzionate nei passivi viene sostituita mediante la nuova normativa in conformità al Codice delle obbligazioni. In futuro le rettifiche di valore devono imperativamente essere detratte dalla voce degli attivi corrispondente.
9. Gli strumenti finanziari che esulano dalle attività finanziarie di negoziazione possono ora essere valutati a condizioni restrittive al *fair value (fair-value-option)*. In base all'interpretazione della FINMA, finora ciò si applicava unicamente ai prodotti strutturati emessi dalla banca stessa.
10. In via innovativa è stata recepita una normativa concernente il trattamento dei piani di partecipazione destinati ai collaboratori.